



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, N. 231

Il presente documento è di proprietà del Centro Sportivo Educativo Nazionale e non può essere, neppure parzialmente, riprodotto e distribuito senza la preventiva autorizzazione della Direzione.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

1	IL D.LGS 231/2001.....	3
2	IL MODELLO.....	25
3	L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (ODV)	29
4	LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	36
5	SISTEMA DISCIPLINARE.....	37
6	FINALITÀ	40
7	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001	41



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

1. IL D.Lgs 231/2001

1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", ha introdotto in Italia la "responsabilità amministrativa" delle società e delle associazioni.

Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto non era possibile individuare nell'ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli Enti per i reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio degli stessi da parte di collaboratori in funzione apicale e/o dipendenti/collaboratori.

Questa "riforma" è stata affrontata dal legislatore nazionale nell'ambito della ratifica di alcune convenzioni internazionali, quali, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione del 26 maggio 1997 e, infine, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 17 dicembre 1997.

Il Decreto prevede dunque la responsabilità e la conseguente "sanzionabilità" delle entità in relazione a taluni reati commessi (o anche solo tentati) nell'interesse o a vantaggio degli Enti dai dirigenti o dai dipendenti/collaboratori.

Gli Enti possono, conformemente a quanto previsto nel Decreto nonché al fine di beneficiare dell'esimente ivi prevista, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i Reati.

I soggetti giuridici destinatari delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 sono:

- ✓ entità commerciali e associative;
- ✓ gli enti forniti di personalità giuridica;
- ✓ le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio il Presidente, i dirigenti, i responsabili di settore; in questa categoria vanno comprese le persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'Ente;
- ✓ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente punto; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

L'Ente quindi, secondo il Decreto, non risponde se le persone sopra indicate, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori già esistenti.

Per questa ragione, il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, la responsabilità dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente, secondo una tempistica e una disciplina che risultano "tipiche" del processo penale.

Al riguardo, la responsabilità dell'Ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei Reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'Ente stesso.

L'Ente, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuto responsabile qualora il Reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito, come sopra ricordato, nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e, quindi, con condotte estranee alla policy associativa o d'impresa).

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

L'Ente non è esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il Reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia – e come già accennato – una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora si dimostri, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i Reati e di aver nominato un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e (appunto) di controllo sui modelli.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

Il Modello intende altresì delineare l'attività ed i processi formativi rivolti ai Destinatari indicando, in apposita sezione, la funzione pedagogica della formazione, il suo orientamento e la sua intensità (diversamente modulate a seconda dei soggetti cui si rivolge e in funzione del loro grado di coinvolgimento nel rischio di reato) nonché la sua continuità.

1.2 L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO

L'efficacia del Modello per essere tale deve essere garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, la Società deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza (e di Controllo) dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, il legislatore ha previsto, accanto a sanzioni interdittive, l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria – a struttura bifasica - commisurata per quote.

Pertanto, ed in via esemplificativa, il Giudice, in caso di procedimento, determinerà il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegnerà ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, quali per esempio:



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- c) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a dire, durante la fase delle indagini.

Come è agevole intuire, le sanzioni interdittive pongono limiti alla capacità di agire sul mercato e sono quindi destinate ad incidere in modo significativo sulla capacità di profitto delle società (è la c.d. funzione "general-preventiva").

Proprio per questa ragione le sanzioni interdittive possiedono una maggiore efficacia deterrente rispetto alle sanzioni pecuniarie

Per quanto riguarda l'efficacia temporale di tali sanzioni, il Decreto distingue tra sanzioni interdittive temporanee e sanzioni interdittive definitive.

Il Decreto traccia le linee guida attraverso le quali i giudici determinano, in concreto, la sanzione da irrogare:

- ✓ la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità dell'ente);
- ✓ le condizioni economiche della società;
- ✓ l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il sistema sanzionatorio così previsto dal D. Lgs. 231/2001 si completa infine con l'applicazione della confisca e la pubblicazione della relativa sentenza.

Infine, è utile segnalare che, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha altresì la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività della società per un periodo corrispondente alla durata della pena interdittiva applicata.

1.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DALL'ENTE

Il CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (d'ora in poi "CSEN"), con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di dotarsi e di adeguare il complesso dei principi di comportamento e di condotta già esistenti nonché di aggiornare e, ove necessario, costituire procedure e protocolli



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D. Lgs. 231/2001, sia in fase di prevenzione dei Reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

In particolare il CSEN, con l'adozione del Modello, intende comunicare e ricordare ai Destinatari, come peraltro già indicato nelle premesse, il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nel relativo allegato al presente Modello.

Il Modello pertanto integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti quali, oltre alla Direzione e ai singoli responsabili di funzione:

- ✓ il Codice Etico distribuito ai dipendenti e comunque disponibile presso i locali della società;
- ✓ le procedure interne: si tratta di procedure interne in cui vengono indicati i principi che devono animare determinate attività ovvero le indicazioni da seguire nel caso si trattino determinate materie; le procedure interne sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dei Dipendenti;
- ✓ l'analisi dei rischi: delle attività ritenute sensibili di commissione di reati, svolta mediante analisi delle procedure adottate nell'ambito aziendale e colloqui con i responsabili di funzione;
- ✓ il sistema dei controlli interni esistente: si tratta di una serie di organi quali, oltre alle attività di controllo della Direzione, l'O.D.V. In questo modo l'Ente intende predisporre una sorta di "griglia capillare di garanti" che, collocati nelle diverse fasi dei processi decisionali possano garantire una adeguata protezione ai beni giuridici tutelati dalle norme (anche penali).
- ✓ il sistema di controllo contabile: seppur con compiti e funzioni non strettamente inerenti il Modello, il CSEN è sottoposto alla supervisione di un professionista;
- ✓ l'attività formativa continua: si tratta di una vera e propria attività di informazione e formazione continua inerente le procedure interne periodicamente svolta tramite il c.d. affiancamento tra dipendenti neo assunti e responsabili di funzione;
- ✓ il sistema dei poteri: si tratta dell'insieme dei poteri necessari al funzionamento aziendale.

1.4 ESONERO RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

In sintesi, il Decreto prevede che l'Ente non risponda dei Reati:



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui si provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati;
- ✓ se è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione: il c.d. organismo di vigilanza (O.d.V.);
- ✓ se le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

1.5 I C.D. REATI PRESUPPOSTO

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24, D.LGS. 231/01).

- ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-terc.p.).

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7].

- ✓ Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- ✓ frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29].

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- ✓ Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25, D.LGS. 231/01).

- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015].;
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015].;
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015].;
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015].
- ✓ Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione (d.lgs 231/01, art. 25);
- ✓ peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla legge n. 190/2012];



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- corruzione di persona incaricata a pubblico servizio (art. 320 c.p.)

REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25-BIS, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001 N. 350, ART. 6, D.L. CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 409 DEL 23/11/2001; MODIFICATO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09, MODIFICATO DAL D.LGS. 125/2016].

- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 11/04/2002 N. 61, ART. 3].

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015];
- ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015];
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 14 GENNAIO 2003 N. 7, ART. 3].

- ✓ Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art 270 bis c.p.);
- ✓ Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- ✓ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- ✓ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ✓ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- ✓ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- ✓ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- ✓ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- ✓ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- ✓ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5, MODIFICATO DALLA L. N. 199/2016],

- ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ✓ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- ✓ Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- ✓ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- ✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
- ✓ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609-undicies).

REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 APRILE 2005 N. 62, ART. 9].

- ✓ Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- ✓ Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9].

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014]

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.)
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;
- ✓ estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2009 N. 116, ART. 4]

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10).

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
 - ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA D.LGS. N. 121 DEL 7 LUGLIO 2011]

Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. 150/92, art. 1

Comma 1



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L. 150/92, art. 6

Comma 4



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

L. 549/93, art. 3 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro

50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

*IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS 231/01)
[ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS N. 109 DEL 16 LUGLIO 2012]*

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro".

Nello specifico, l'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce quanto segue:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell'art. 22) sono aumentate da un terzo alla metà:

- ✓ se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ✓ se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- ✓ se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. sono (oltre alle esplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere a) e b)) "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato".

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, LETT. S-BIS)

Il reato di corruzione tra i privati (d.lgs 231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

*RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013)
[COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI
OLIVA]*

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

*REATI DI RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 20
NOVEMBRE 2017, N. 167, ART. 5, COMMA 2].*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

*REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI
D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES, D.LGS. 231/01)
[ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 MAGGIO 2019, N. 39, A DECORRERE DAL 17 MAGGIO 2019, AI SENSI DI
QUANTO DISPOSTO DALL' ART. 7, COMMA 1, DELLA MEDESIMA LEGGE N. 39/2019, ART. 5, COMMA 1].*

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL [D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124](#), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157; PER L'EFFICACIA DI TALE DISPOSIZIONE VEDI L' ART. 39, COMMA 3, DEL MEDESIMO D.L. N. 124/2019, ART. 39, COMMA 2].

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

REATO DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS. 14 LUGLIO 2020, N. 75, ART. 5, COMMA 1, LETT. D)]

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

2. IL MODELLO

2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La redazione del Modello è stata preceduta, come detto, da una serie di attività preparatorie e preliminari suddivise in differenti fasi e dirette allo studio approfondito del CSEN al fine di pervenire alla realizzazione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi di Reato che, nonostante sia un sistema in "itinerare", è in linea con le disposizioni del Decreto.

Queste attività hanno comportato, oltre all'analisi dei documenti associativi (statuto, manuali, procedure, organigramma, etc.) e all'esame della normativa vigente nel settore, lo svolgimento di interviste e colloqui con le funzioni aziendali, allo scopo di individuare e censire i contatti, i comportamenti ed i processi suscettibili di (potenzialmente) risolversi nei Reati.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una mera "facoltà" dell'Ente e non un obbligo, il CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE, esprimendo in tal senso la propria politica aziendale improntata a profonda serietà e volontà di rispettare le norme di legge vigenti, ha deciso di procedere con la predisposizione ed adozione dello stesso, in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare ed integrare la propria *corporate governance* all'interno di un percorso di innovazione, di "sensibilizzazione" e di trasparenza dallo stesso Ente già intrapreso all'atto della sua costituzione.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello.

a) Mappatura delle aree a rischio reato

La redazione ed implementazione di un modello di prevenzione è strettamente legata ad una corretta ed efficace (previa) mappatura dei rischi-reato. Si tratta di una fase c.d. cognitivo rappresentativa, deputata alla percezione del rischio e alla valutazione della sua intensità.

Il CSEN è dunque chiamato ad effettuare un'indagine dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità organizzativa, la frammentazione delle competenze, la polverizzazione dei processi decisionali e la c.d. procedimentalizzazione dell'attività.

In questa fase assumono un ruolo importante l'analisi dei flussi informativi (le comunicazioni) e dei flussi decisionali, nonché la politica attuata dall'Ente (intesa sia come concreta distribuzione del potere che come analisi dei rapporti di forza esistenti tra le diverse unità).



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il fine di questa fase è l'analisi del contesto associativo, per identificare in quale area e/o settore di attività e secondo quale modalità vi sia la (potenziale) possibilità di commissione dei Reati.

b) Identificazione dei processi sensibili

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata, come già anticipato, attraverso il previo esame della documentazione, nonché attraverso una serie di interviste con i soggetti "chiave" nell'ambito della struttura aziendale, proprio al fine di individuare i Processi Sensibili e i sistemi e/o le procedure di controllo già in atto con riferimento ai medesimi.

Questa analisi ha tenuto in debita considerazione tutte le attività che prevedano, anche in astratto, un contatto ovvero una interazione tra talune risorse aziendali e, per esempio, soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nonché, come già detto, considerando le attività che possano influire sulla commissione dei reati societari ovvero, più in generale, dei Reati.

c) Sistema di controllo – protocolli specifici

Sulla base dei Processi Sensibili, come sopra individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del Decreto, si è proceduto ad individuare e verificare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio reato.

d) Indagine storica

Questa fase si pone il fine di esaminare la storia (ed i "precedenti") dell'Ente e verificare l'esistenza di eventuali inclinazioni o propensioni alla illegalità.

e) Redazione del modello organizzativo

Il Modello, come detto, è costituito da una "Parte Generale", da una "Parte Speciale" e dall'Analisi del Rischio, predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

2.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO

L'adozione, l'efficace praticabile e funzionale attuazione del Modello, non solo consente al CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto e, comunque, di "disinnescare" le fonti di rischio penale legate alla specifica attività associativa, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Scopo del Modello, quindi, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione, ricordiamo, è fortemente condannata e contraria agli interessi del CSEN, anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un vantaggio o un interesse), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'Ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse del CSEN nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per lo stesso Ente.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone, rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello così aggiornato, con dichiarazione approvata dalla Direzione Nazionale e sottoscritta da parte del Presidente.

Le successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello e dei documenti connessi, sono rimesse alla competenza dell'Presidente.

2.4 COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il presente documento è composto da:

- 1) Modello Parte Generale
- 2) Modello Parte Speciale
- 3) Codice Etico
- 4) OdV



3. L'ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA (ODV)

3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- ✓ adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- ✓ affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- ✓ autonomia ed indipendenza;
- ✓ professionalità;
- ✓ continuità di azione.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Direzione Nazionale del CSEN ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata e dalle linee guida di Confindustria, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE ha comunque optato per una composizione collegiale del proprio organismo di vigilanza (di seguito, "OdV") definito in un numero di due componenti di cui almeno uno esterno selezionati in base alle loro competenze professionali.

Tale soluzione è stata giudicata idonea in quanto l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità sono garantite dal fatto che i soggetti esterni non svolgono attività operative all'interno del CSEN e sono selezionati proprio in virtù delle loro competenze in materia.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il requisito della professionalità può essere anche garantito dal ricorso a funzioni specialistiche presenti nell'Ente ed a consulenze esterne cui l'OdV può accedere per l'espletamento del proprio incarico.

La continuità di azione è resa possibile dall'individuazione di una risorsa che presta costantemente la propria attività lavorativa presso il CSEN e a cui è affidato il compito di supportare l'OdV in tutte le sue attività. La Direzione, qualora lo ritengano opportuno può aumentare il numero di componenti dell'Organismo di Vigilanza.

3.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza del CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE è istituito con nomina scritta da parte del Presidente Nazionale. L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un anno dalla nomina ed è rieleggibile. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nella prima riunione della Direzione Nazionale utile.

Se, nel corso della carica, un componente dell'Organismo di Vigilanza cessa dal suo incarico, la Direzione Nazionale provvede alla sostituzione con apposita nomina. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con gli altri componenti rimasti in carica e, in mancanza, con altro nominato ad interim dal Presidente Nazionale.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestati l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- ✓ funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- ✓ sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli della collaborazione di tutte le funzioni e strutture del CSEN ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine la Direzione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate all'Amministrazione.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Amministrazione/Direzione. A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza, potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- ✓ una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale alla Direzione Nazionale sull'attività svolta, di cui al successivo paragrafo 4.4;
- ✓ l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti del CSEN ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- ✓ l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, la Direzione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura del CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- ✓ sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. 231/01;
- ✓ sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- ✓ sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- ✓ effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- ✓ promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- ✓ monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- ✓ raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;
- ✓ esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;
- ✓ segnalare alla Direzione Nazionale eventuali violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possa adottare i necessari interventi di adeguamento;



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- ✓ rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

La Direzione Nazionale, curerà l'adeguata comunicazione alle strutture periferiche dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui è a conoscenza a causa dello svolgimento del suo incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

3.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- ✓ devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
 - I. alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
 - II. la violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - III. a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
 - IV. a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- ✓ il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse;
- ✓ l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del CSEN o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- ✓ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 o dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che possano coinvolgere la Società;
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate dal Presidente Nazionale o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ✓ le comunicazioni inerenti modifiche organizzative.

Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:

Organismo di Vigilanza del CSEN

Via L. Bodio, 57 - 00191 Roma

Tel. +39 06.3294807

e-mail: odv@cSEN.it

3.3.1 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, e relazione previste nel Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI ASSOCIATIVI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predisponde:

- ✓ con cadenza almeno semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare alla Direzione Nazionale;
- ✓ immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Presidente;

Nell'ambito del reporting semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi associativi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

3. BIS WHISTLEBLOWING

Il Decreto Legislativo 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo la disciplina relativa ai c.d. segnalanti, coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti o omissioni, tra cui ad esempio illeciti amministrativi, contabili, civili o penali oppure condotte illecite secondo il D.Lgs. 231/2001, etc. E' bene precisare che le informazioni sulle segnalazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse ma che il segnalante, ragionevolmente, ritiene possano esserlo in base ad elementi concreti, ma non possono essere riconducibili a rimostranze legate ad un interesse personale o richieste di interventi in merito ai rapporti che intercorrono tra colleghi e superiori.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

CSEN, a seguito dell'adozione del Modello, deve scegliere di affidare la gestione del canale di segnalazione a un soggetto interno autonomo dedicato e con personale altamente specializzato ovvero a un soggetto esterno anch'esso autonomo e con specifiche qualifiche. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche predisponendo dei sistemi informatici e in forma anonima. Le segnalazioni interne in forma orale possono essere fatte anche attraverso dei sistemi di messaggistica o linee telefoniche appositamente predisposte, può altresì, essere disposto un incontro, su richiesta del segnalante, con il gestore del servizio. In quest'ultimo caso la segnalazione orale, previo consenso, sarà registrata dal segnalante tramite un dispositivo addetto alla conservazione e all'ascolto; in questi casi in cui vi sia la trascrizione delle dichiarazioni queste possono essere integrate, rettificate e confermate. L'ufficio interno o il soggetto esterno devono svolgere tali attività:

- a. rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dalla ricezione;
- b. mantenere le interlocuzioni con il segnalante richiedendo, eventualmente, delle integrazioni;
- c. fornire riscontro alle segnalazioni entro tre mesi dalla data di ricevimento della stessa;
- d. dare seguito alle segnalazioni ricevute;
- e. mettere a disposizione di dipendenti e collaboratori i presupposti, le procedure e i sistemi di riferimento operativi alla ricezione di segnalazioni. In ordine all'identità del segnalante sussiste un obbligo di riservatezza e di non divulgazione, senza l'espreso consenso dello stesso, a persone diverse dalla figura del gestore ovvero del responsabile dell'ente. È previsto, altresì, un generale divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower, tra le fattispecie previste come ritorsive vi sono: licenziamenti, retrocessione, mutamento di funzioni, note di merito negative, mancato rinnovo o conversione di un contratto, conclusione anticipata, annullamento di una licenza, danni reputazionale. Tali fattispecie prevedono un'inversione dell'onere della prova in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito.

CSEN adotta il canale di segnalazione interna scritta con modalità informatiche, creando un'apposita piattaforma online al link _____ che sarà anche presente sulla schermata principale del sito ufficiale CSEN. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata anche mediante autonomo registro, da parte del gestore. La Società adotta quale canale di segnalazione orale quello di incontro diretto su richiesta del segnalante. Il soggetto che CSEN incarica per la ricezione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società.

Il trattamento dei dati personali collegati alle segnalazioni tramite whistleblowing verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Alle condotte in violazione della normativa whistleblowing, ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 231/01 si applicano le sanzioni disciplinari previste dal paragrafo sub art. 5 del presente Modello.



4. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

È data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello.

Il CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE si impegna a facilitare e promuovere la comunicazione e la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.

Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza, adesione ed impegno al rispetto del Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza. I principi e i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante corsi di formazione; i Destinatari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

La struttura dei corsi di formazione è definita dalla Direzione Nazionale in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche (e-learning).

Il Modello e la sua relativa adozione saranno infine portati a conoscenza – anche tramite formali comunicazioni - di tutti coloro con i quali l'Ente intrattiene relazione associative o d'affari. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con il CSEN – dall'approvazione del presente Modello - dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

In particolare, l'Ente ritiene, come detto, importante l'attività formativa, le varie procedure e linee guida esistenti; per tale ragione, la Direzione Nazionale e l'OdV, con l'ausilio di consulenti esterni, provvederà ad effettuare la programmazione dell'attività formativa. Tale dovrà essere "teleologicamente" orientata distinguendosi a seconda del Reato e del soggetto coinvolto (soggetti apicali, responsabili di funzione, soggetti sottoposti all'altrui direzione, etc.). L'attività formativa potrà essere svolta sia singolarmente che in gruppi ma la partecipazione dei collaboratori a tali corsi sarà da considerarsi obbligatoria.

La decisione in merito alla frequenza con cui tale attività sarà svolta è concordata tra Direzione Nazionale del CSEN, consulenti e OdV. L'OdV avrà il compito di valutare l'efficacia del Modello e, quindi, avrà anche la possibilità di programmare i corsi da proporre. L'attività formativa è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi presenti, ovvero, in caso di e-learning, attraverso appositi sistemi di rilevamento della partecipazione all'attività formativa.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le violazioni delle norme del codice di condotta nonché di quanto previsto nel presente Modello (inteso nella sua totalità e, quindi, nella sua parte generale e nelle singole parti speciali) ledono il rapporto di fiducia instaurato dai Destinatari con il CSEN e, conseguentemente, comportano le azioni disciplinari nel seguito indicate, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

A) Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per il CSEN nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- f) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- g) violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

L'Ente ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

- h) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- i) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e della Direzione, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

B) Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

In ogni caso, l'adozione da parte di un dipendente dello CSEN di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle indicazioni impartite dall'Ente. Alla notizia della violazione del Modello, incluse le disposizioni sul whistleblowing, verrà dunque promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa, in particolare verrà preventivamente contestato al dipendente l'addebito e



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

gli sarà altresì garantito un congruo termine di difesa. Una volta accertata la violazione sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

In particolare, in attesa della riforma del Regolamento Organico e del Codice disciplinare, i provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è accessibile a tutto lo staff tramite visualizzazione a sistema.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE NAZIONALE

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'apparato Direzionale, l'OdV provvederà ad effettuare, collegialmente, tra i membri stessi dell'OdV, un'assemblea straordinaria per valutare la natura del comportamento, al fine di stabilire o la mera violazione del modello o la commissione di reato a seguito della violazione dello stesso. A tal proposito, l'OdV, stabilirà se la violazione verrà perseguita con misure previste dal sistema gestionale (Modello org. D.Lgs 231 / ISO 9001) o con misure più idonee previste dalla legge.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

I contratti stipulati da CSEN con i lavoratori autonomi e con i consulenti conterranno una specifica clausola per consentire l'eventuale cessazione degli effetti del rapporto contrattuale. La violazione dovrà essere denunciata tempestivamente da parte del soggetto che l'abbia rilevata, al fine di consentire alla Direzione Nazionale le opportune valutazioni.

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per il CSEN è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE

6. FINALITÀ

La presente Sezione ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti i collaboratori del CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (ad esempio: Presidente, dipendenti, stakeholder, collaboratori etc...) dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività associative.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- ✓ indicare le regole che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- ✓ fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

In linea generale, tutti i collaboratori dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- ✓ modello organizzativo;
- ✓ codice etico;
- ✓ procedure operative;
- ✓ istruzioni operative;
- ✓ policy e protocolli;
- ✓ documento di valutazione dei rischi;
- ✓ dispense, materiale informativo e/o didattico;
- ✓ incarichi e qualifiche operative;
- ✓ direttive associative e organizzative;
- ✓ policy di sicurezza dei dati e documenti privacy;
- ✓ documentazione inerente le autorizzazioni ministeriali, qualifiche, certificazioni, accreditamenti etc;
- ✓ ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

La logica sottesa è quella di stimolare un continuo miglioramento che consenta al CSEN di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare, i rischi di commissione dei reati.

Alla luce di tale finalità, pertanto, tutto il processo di revisione continua del modello organizzativo permette di ridurre l'entità del rischio in sede di mappatura delle criticità e, conseguentemente, di ottimizzare gli strumenti in uso per la prevenzione del reato.

LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto Legislativo.

A tal fine, si riportano al presente documento, i reati richiamati nel D. Lgs. 231/01 agli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico), 24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24ter (Delitti di Criminalità Organizzata), 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

corruzione), 25bis.1 (Delitti contro l'Industria e il Commercio), 25ter (Reati societari), 25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previste dal codice penale e dalle leggi speciali), 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale), 25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 25nonies (Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore), 25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25undecies (Reati ambientali), 25duodecies (Impiego di lavoratori provenienti da Paesi terzi).

Non sono riportati i reati di cui agli artt. 25bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo), 25quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25sexies (Abusi di mercato), art. 12 legge nr. 9/2013 ambito della filiera degli oli vergini di oliva, L. 146/2006 Reati transnazionali in quanto non sono state rilevate attività esercitate dal CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE in cui tali reati possano essere commessi.

DIVIETI

Al fine di evitare la commissione di tali reati, è **espressamente vietato** porre in essere le seguenti condotte:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato o che comunque siano in violazione di legge e/o di regolamenti;
- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per influenzare o compensare un atto del loro ufficio (o ad esso contrario) ed assicurare vantaggi di qualunque tipo al Società;
- utilizzare lo strumento dell'assunzione o il sistema retributivo per accordare vantaggi diretti o indiretti a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici;
- offrire o promettere denaro, doni o altre liberalità, direttamente o indirettamente al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con l'Ente o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il CSEN;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state concesse;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza del CSEN e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- effettuare pagamenti con mezzi non tracciabili o su conti cifrati;
- emettere assegni bancari senza clausola di non trasferibilità;
- utilizzare le risorse informatiche dell'Ente per fini diversi da quelli connessi allo svolgimento delle attività proprie associative (in particolare è fatto rigoroso divieto di utilizzare tali strumenti per ricevere, archiviare, visionare o diffondere materiale pornografico ovvero per la diffusione di materiale od informazioni di carattere terroristico o eversivo);
- favorire l'ingresso o la permanenza nello Stato di soggetti non aventi diritto;
- intrattenere rapporti economici o commerciali con soggetti od enti che risultino essere direttamente od indirettamente coinvolti in associazioni terroristiche od eversive.

Con particolare riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/01 (reati societari), e applicati in ambito associativo per estensione interpretativa, è **espressamente vietato**:

- elaborare o comunicare dati falsi o tali da fornire una descrizione scorretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del CSEN;
- omettere di comunicare informazioni previste dalla normativa vigente o dalle regole interne, relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- ripartire utili in modo diretto o indiretto in violazione delle norme statutarie, nonché delle norme in tema di associazioni;
- effettuare fusioni o scissioni violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- formare o aumentare in modo fittizio il patrimonio sociale;



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con l'Ente, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse del CSEN e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- porre in essere atti tali da alterare la regolare formazione della volontà della Direzione Nazionale e del Congresso, fornire alla Direzione Nazionale stessa, informazioni non veritiere o alterate nei loro contenuti.

LE ATTIVITÀ “SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto, ha permesso di individuare le attività del CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE che possono essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Tale analisi si completa con l'allegato B) al presente Modello: Analisi dei Rischi. Vengono altresì citate aree / funzioni o processi che, alla data di attuazione del M.O. non rientrano come attività esplicitamente effettuate ma, con possibile accadimento in futuro:

n.	Attività Sensibili	Funzione Responsabile	Altre funzioni coinvolte	Potenziali reati
1	Autorizzazioni, concessioni e rapporti con istituzioni ed enti (o di controllo)	Presidente Nazionale	Responsabile Amministrazione (Resp. Amm.), Responsabile dell'Ufficio progetti	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
2	Richiesta di riconoscimenti e mantenimento dei requisiti	Presidente Nazionale	Segretario Nazionale e consulenti	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
3	Ciclo Attivo(Fatt.Attiva)	Resp. Amm	Presidente Nazionale	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Reati societari
4	Ciclo Passivo(Fatt.Passiva)	Resp. Amm	Presidente Nazionale	Truffa ai danni dello Stato - Reati societari
5	Contabilità Generale	Resp.Amm.	Presidente Nazionale, Revisori dei conti, Responsabile dell'Ufficio progetti	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Reati societari - Reati contro il patrimonio (ricettazione e riciclaggio)
6	Comunicazioni sociali previste per legge	Presidente Nazionale	Componenti Direzione Nazionale	Reati societari



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

n.	Attività Sensibili	Funzione Responsabile	Altre funzioni coinvolte	Potenziati reati
7	Ciclo Finanziario	Presidente Nazionale	Resp.Amm.	Truffa ai danni dello Stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Reati societari - Reati contro il patrimonio (ricettazione e riciclaggio) - Reati di Terrorismo
8	Selezione, assunzione e gestione del personale	Presidente Nazionale	Resp. Amm.	Truffa ai danni dello stato - Corruzione - Corruzione privata - Art. 22, comma 12/bis, D.Lgs 286/98 - Istigazione alla corruzione;
9	Gestione Verifiche ed Ispezioni (Pubblici Ufficiali)	Presidente Nazionale	Segretario Nazionale	Truffa ai danni dello stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza.
10	Accordi transattivi	Presidente Nazionale	//	Truffa ai danni dello stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Corruzione Privata
11	Procedimenti giudiziari ed arbitrari	Presidente Nazionale	//	Truffa ai danni dello stato - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Corruzione in atti giudiziari
12	Gestione dell'accesso ai servizi internet e del sistema informatico	Presidente Nazionale	Resp. Di funzione	Delitti informatici - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
13	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Presidente Nazionale	R.S.P.P.	Art. 589 c.p. - Art. 590, comma 3, c.p.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

I protocolli di controllo sono edificati sui seguenti principi generali, i quali devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- ✓ **Regolamentazione:** esistenza di regole formali o prassi consolidate, di procedure ed istruzioni operative idonee a fornire linee di condotta e modalità operative adeguate allo svolgimento delle attività, anche sensibili. Per la tutela dei reati informativi le procedure, policy e istruzioni sono inserite nel Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni;
- ✓ **Tracciabilità:** principio secondo il quale:
- ✓ ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, opportunamente registrata;
- ✓ il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- ✓ **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
- ✓ coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ✓ chiaramente definiti e conosciuti all'interno del CSEN.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicati protocolli di controllo specifici, volti a mitigare rischi tipici del processo sensibile considerato.

AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI DI CONTROLLO

Tale processo si riferisce alla richiesta di accreditamenti, autorizzazioni, concessioni e gestione dei rapporti con istituzioni ed enti di controllo per il CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE.

Regolamentazione:

Il processo di riconoscimenti, accreditamenti, autorizzazioni, concessioni e rapporti con istituzioni ed enti di controllo, si articola in più fasi, ognuna delle quali in capo a soggetti distinti:

- Presidente Nazionale/R.Amm./Segretario Nazionale/Quadro - invio di comunicazioni alla P.A., al fine di verificare gli adempimenti necessari al rilascio di accreditamenti, qualifiche, autorizzazioni etc...;
- P.A. - rilascio o rifiuto dell'autorizzazione/ qualifica etc...;
- Presidente Nazionale/R.Amm./Segretario Nazionale - gestione adempimenti periodici (rinnovo autorizzazioni), gestioni delle comunicazioni o richieste di documentazione;
- P.A. - verifiche da parte della pubblica amministrazione della regolarità degli adempimenti;
- Presidente Nazionale/Direzione Nazionale - autorizzazione pagamento relativo agli adempimenti richiesti.

Tracciabilità:

Il Segretario Nazionale si occupa di conservare tutti i documenti relativi alle autorizzazioni, accreditamenti e concessioni di cui sopra e di tutta la documentazione a corredo.

Per i processi di riconoscimento e mantenimento dei requisiti al *CONI*, al *CIP*, al *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* e al *Ministero dell'Interno* la responsabilità della corretta gestione del processo è in capo al Segretario Nazionale sotto la supervisione del Presidente.

Procure e deleghe

//

Protocolli di controllo specifici



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- Divieto di pagamento in contanti o con mezzi non tracciabili (ad eccezione di importi modesti di cui comunque viene tenuta traccia nella contabilità), eventuali deroghe devono essere approvate per iscritto dal Presidente Nazionale;
- divieto di dare o promettere utilità a Pubblici Ufficiali ed incaricati di pubblico servizio.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello Stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.).

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Rapporti con pubblici ufficiali e/o persone incaricate di pubblico servizio, in relazione all'attività di richieste di qualifiche, autorizzazioni o concessioni finalizzate allo svolgimento delle attività associative.

Finalità della condotta

- Induzione ad ottenere autorizzazioni o concessioni pur in assenza dei necessari requisiti mediante atti corruttivi e/o metodi fraudolenti.
- Riconoscere utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Presentazione di documentazione falsa o comunque parziale, tale da indurre in errore gli organi pubblici sulla sussistenza dei requisiti per ottenere le autorizzazioni o concessioni richieste;
- Dazione / promessa di denaro;
- Riconoscimento / promessa di altre utilità in concorso con altre funzioni o soggetti terzi, ad esempio, attraverso:
 - Assunzione di persona legata al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
 - Gestione in proprio delle iniziative promozionali (donazioni, contributi o altre liberalità).

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Il Responsabile Amministrativo deve occuparsi di tenere traccia della documentazione relativa alle autorizzazioni / concessioni in essere.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

CICLO ATTIVO

Tale processo si riferisce all'erogazione dei servizi associativi, attraverso costo predeterminato (es. tesseramento, affiliazione, tesserini tecnici e diplomi di qualifica).

Regolamentazione costi:

- Direzione Nazionale – definizione da parte della Direzione dei costi relativi agli elementi associativi di interesse (es. tesseramento, affiliazione, tesserini tecnici e diplomi di qualifica).
- Resp. Amm - registrazione delle somme in entrate e uscita.

Regolamentazione non conformità:

- Presidente Nazionale/Personale di segreteria - ricezione richieste da parte delle articolazioni territoriali/Comitati;
- Segretario Nazionale/Personale di segreteria - verifica accettabilità richiesta.

Tracciabilità

Il sistema adottato per la gestione del ciclo attivo consente di mantenere evidenza di tutti i dati rilevanti del processo.

Procure e deleghe

I compiti e le responsabilità, sono coerentemente attribuite in base a quanto previsto nell'organigramma e dalle prassi aziendali riportate nel presente documento.

Protocolli di controllo specifici

Osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari/associativi di cui al paragrafo 7.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello Stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Reati societari;

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- Al momento della definizione dei costi.

Finalità della condotta

Costituire fondi extracontabili che possano essere utilizzati per effettuare dazioni in denaro al di fuori dei controlli istituiti nell'Ente.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Accordarsi con i Comitati o le Affiliate per la definizione di un costo ufficiale diverso da quello effettivo, al fine di incassare denaro in maniera non tracciabile;
- riconoscimento/promessa di altra utilità, ad esempio attraverso la corresponsione di beni a titolo di liberalità o a prezzi sensibilmente inferiori a quelli prestabiliti.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- ✓ Presidente Nazionale / R.Amm. / Segretario Nazionale fornisce periodicamente le evidenze delle non conformità, se esistenti.

CICLO PASSIVO

Tale processo si riferisce all'acquisto di Prodotti e Servizi.

Regolamentazione:

- Presidente Nazionale / Resp. di funzione interessato - richiesta di acquisto prodotto o servizio;
- Presidente Nazionale - analisi e selezione fornitore per tipologia di prodotto richiesto;
- Presidente Nazionale / Resp. Amm. - definizione e redazione ordine o accettazione offerta;
- Presidente Nazionale / Resp. Amm. - verifica congruità consegna beni o servizi da DDT e in riferimento al contratto sottoscritto dalle parti;
- Resp. Amm. - ricezione fatture;
- Resp. Amm. - registrazione contabile fatture.

Gestione non conformità

- Presidente Nazionale/ Resp. Amm. - rilevazione non conformità beni, servizi o condizioni;
- Presidente Nazionale/Resp. funzione - contatto con Fornitore e definizione contenzioso;
- Presidente Nazionale/Resp.Amm. - comunicazione agli interessati sulle modalità di chiusura del contenzioso per verifica adempimento del Fornitore;
- Presidente Nazionale/Resp.Amm. - comunicazione avvenuto adempimento dal Fornitore



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Tracciabilità

La Resp. Amm. conserva copia dei contratti/ordine e le relative fatture ricevute. Il programma gestionale, consente la tracciabilità di tutte le transazioni con i fornitori.

Procure e deleghe

I compiti e le responsabilità, sono coerentemente attribuite in base a quanto previsto nell'organigramma e dalle prassi aziendali riportate nel presente documento.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di clausole contrattuali per il rispetto del D.Lgs. 231/01;
- la scelta dei fornitori si basa su necessità oggettive;
- i corrispettivi devono trovare adeguata giustificazione nelle tariffe vigenti e/o nei prezzi di mercato;
- definizione di una lista di fornitori qualificati;
- osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7.

Fattispecie di reato

- truffa ai danni dello stato;
- reati societari.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- ✓ La Resp.Amm. / Presidente Nazionale, forniscono periodicamente le evidenze delle non conformità, se esistenti.

CONTABILITÀ GENERALE, BILANCIO, PROSPETTI, ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI

Tale processo si riferisce alla registrazione delle scritture contabili, alla gestione della prima nota di cassa, alla gestione delle entrate e dei pagamenti, alla redazione delle scritture contabili, extracontabili, alla riconciliazione degli estratti conto bancari e dei conti mastri, alla tenuta del piano dei conti, alla predisposizione dei modelli per gli adempimenti fiscali / tributari, alle certificazioni, ed alla predisposizione della documentazione per la redazione delle scritture di bilancio. Oltre a quanto sopra, internamente vi sono i processi di comunicazione e di



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

trasmissione delle informazioni contabili sullo stato di gestione e verifica dei valori di contabilità al consulente esterno, al consulente per la gestione delle paghe e dei contributi, alle comunicazioni e trasmissione dei dati alla P.A. e alle Autorità preposte al controllo e vigilanza.

Regolamentazione

Per dar maggior visibilità dello stato di regolamentazione di seguito vengono definite le attività, le responsabilità e i controlli:

Elementi:	Attività effettuate	Funzione preposta	Consulenza e controllo	Controllo legale
Registrazioni contabili (Comitati, Affiliate, fornitori, cassa, banca, prima nota ...)	Inserimento su supporto informatico	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Gestione Piano dei conti	Inserimento su	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

	supporto informatico			
Bilancio di verifica / report	Redazione trim.	Resp. Amm.	Presidente Nazionale/Direzione Nazionale	//
Contabilità Analitica	Inserimento su supporto informatico	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Contabilità di cassa	Registrazione	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
E/C bancari	Riconciliazione	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Condizioni bancarie	Comun. con Istituti B.	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
mastri / (scadenario) partite (Cli./Forn.)	Controllo e Riconcil.	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Certificazione dei compensi	Redazione	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Mod. UNICO ed invio Telematico	Redazione ed invio	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Fatturazione Attiva	predisposizione	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Gestione beni ammortizzabili	Consegna delle fatture e delle ricevute fiscali al consulente	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
	Calcolo e redazione	Resp. Amm.	//	//
Dichiarazione IVA annuale	Calcolo e redazione	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
mod. 770 semplificato	Redazione	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
mod. 770 non semplificato	Redazione	Resp. Amm.		
Predisposizione documentale 770	Invio dati contabili	Resp. amm.		
Versamento assegni e contanti	Vers. c/o istituti ban.	Presidente Nazionale	//	//



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Libri (giornale, fornitori e clienti)	Controllo stampa	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Libri sociali (assemblee ...)	redazione	Segretario Nazionale	Presidente Nazionale	//
	Cons.za contenuti	Segretario Nazionale		
Gestione del credito	recupero	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
F24 calcolo IVA, contributi, R.A.	compil.ne F24 invio	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Compilazione F24 (imposte reddito)	Calcolo redazione	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
Gestione paghe e contributi	Redazione calcolo	Consulente del lavoro	Presidente Nazionale	//
	Pagamento stip.	Resp. Amm.		
Redazione bilancio d'esercizio	Scritture di rettifica	Resp. Amm.	Presidente Nazionale	//
	Info (Q.ta TFR etc ..)	Resp. Amm.		
	Elaborazione Bilancio	Resp. Amm.		
Contratti di lavoro (dip. Stakeholder etc...)	Colloquio / selezione	Presidente Nazionale	//	//
	Stipula contratto	Presidente Nazionale		
Approvvigionamento	Contratti	Presidente Nazionale	Resp. Amm. / Segretario Nazionale	//
Comitati/Affiliate	Accordi	Presidente Nazionale	//	//

Tracciabilità

La Resp.Amm. conserva i registri e tutta la documentazione relativa a quanto indicato in



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

tabella.

Copia della documentazione di Bilancio, delle scritture contabili e delle partite presso il consulente esterno. Dati ed informazioni sui contributi e sulle paghe presso lo studio paghe e contributi.

Procure e deleghe

Le attività sono definite contrattualmente e sono svolte in coerenza con i poteri assegnati e le previsioni di legge.

Protocolli di controllo specifici

Osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7.

Redazione e diffusione di situazioni periodiche ad opera dell'Amministrazione. Divieto di pagamento in contanti (ad eccezione di importi modesti di cui comunque viene tenuta traccia nella contabilità); divieto di effettuare pagamenti in Paesi diversi da quelli di residenza del fornitore o dove la prestazione è stata eseguita.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Reati societari;
- Reati contro il patrimonio (ricettazione e riciclaggio).

In particolare - a titolo esemplificativo - si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Imputazione delle scritture contabili nel sistema informativo di gestione della contabilità generale;
- Effettuazione di verifiche sui dati contabili immessi nel sistema informativo;
- RegISTRAZIONI contabili;
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio;
- Definizione di poste valutative;
- Predisposizione delle relazioni allegata ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- Pagamenti effettuati su conti non intestati al soggetto che ha fornito il bene o erogato il servizio;
- Invio dei flussi agli istituti di credito;
- Pagamenti in contanti.

Finalità della condotta

- √ Creazione di fondi extra contabili utilizzabili a fini illeciti;
- √ Impedire il controllo delle autorità di vigilanza;
- √ Impedire o ostacolare l'Organo di controllo e vigilanza o il consulente esterno nell'esercizio dei loro poteri di controllo sulla gestione amministrativa e contabile;
- √ Indurre in errore la Direzione Nazionale, i Comitati o i terzi circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per l'Ente.
- √ Indurre in errore il consulente esterno, circa la natura delle poste contabili;
- √ Ottenere una certificazione del bilancio contenente informazioni non veritiere;
- √ Costituire fondi extracontabili che possano essere utilizzati per effettuare dazioni in denaro al di fuori dei controlli istituiti in società;
- √ Versare risorse finanziarie che agevolino attività terroristiche;
- √ Costituire fondi extracontabili che possono essere utilizzati per effettive dazioni in denaro al di fuori dei controlli istituiti.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- modificazione/alterazione dei dati contabili presenti nel sistema informatico al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del CSEN difforme dal vero;
- Occultare documenti o porre in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo;
- Occultare documentazione contabile ostacolando l'esercizio dei poteri di controllo sulla gestione amministrativa e contabile;
- Tenere una contabilità che non rispetti i principi di veridicità e correttezza;
- Determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente (ad esempio, sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o di eventuali "fondi rischi");
- Esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche del CSEN;
- Donazioni/promessa in denaro a soggetti pubblici.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- ✓ Il Presidente Nazionale, la Direzione e la Resp. Amm. forniscono periodicamente le evidenze delle non conformità, se esistenti;
- ✓ Il Presidente Nazionale fornisce copia del bilancio.

Regolamentazione

Il processo di gestione dei rapporti con il Revisore Legale, si articola nelle seguenti fasi:

- Presidente Nazionale/Resp.Amm. - richiesta di informazioni, dati e documentazione;
- Presidente Nazionale/Segretario Nazionale - Programmazione degli incontri con le funzioni richieste;
- Presidente Nazionale/Segretario Nazionale - Formalizzazione del risultato degli incontri attraverso scambio di comunicazioni;
- Resp.Amm. - Archiviazione delle comunicazioni delle riunioni e degli incontri con il revisore.

Tracciabilità

Documentazione amministrativa

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati, alle procure e deleghe che identifica i soggetti autorizzati al contatto con il Revisore Legale.

Protocolli di controllo specifici

Osservanza dei divieti specifici in materia di reati societari di cui al paragrafo 7.

Fattispecie di reato

- Le fattispecie di reato che possono configurarsi, sono quelle legate ai Reati societari.

Occasioni di realizzazione della condotta

- j) Invio della documentazione al Consulente esterno;
- k) Gestione delle richieste del Consulente esterno.

Finalità della condotta

- l) Indurre in errore il revisore circa la natura delle poste contabili;
- m) Ottenere una certificazione del bilancio contenente informazioni non veritiere.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Occultamento di documentazione o informazioni rilevanti al fine delle verifiche del CSEN;
- Produzione di informazioni o documenti non veritieri al fine di influenzare l'attività di verifica.

SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Tale processo si riferisce alla selezione, assunzione e gestione del personale del CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE.

Regolamentazione

Il processo di selezione, assunzione e gestione del personale si articola nelle seguenti fasi:

- Presidente Nazionale - richiesta acquisizione risorse;
- Segretario Nazionale - acquisizione e gestione dei curricula;
- Presidente Nazionale - screening candidature;
- Segretario Nazionale - convocazione candidati;
- Presidente Nazionale / Resp. funzione - selezione attitudinale/tecnica dei candidati;
- Segretario Nazionale - comunicazione ai candidati idonei/non idonei;
- Presidente Nazionale - proposta economica;
- Presidente Nazionale - definizione dei sistemi retributivi ed incentivanti;
- Direzione Nazionale/Presidente Nazionale - autorizzazione all'assunzione
- Presidente Nazionale - proposta di assunzione, inserimento e periodo di prova;
- Presidente Nazionale - gestione delle categorie protette (ad oggi N.A.);
- Resp.Amm. - archiviazione della documentazione;
- Presidente Nazionale - gestione cessazione del rapporto di lavoro - licenziamento o dimissioni;
- Resp.Amm. - Gestione degli adempimenti in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti e collaboratori;
- Resp.Amm./Consulente del lavoro- Gestione delle comunicazioni alle autorità competenti in materia di assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro;
- Presidente Nazionale/Resp.Amm./Segretario Nazionale - gestione contrattualistica.

Tracciabilità

Il Resp.Amm. conserva copia di tutta la documentazione inerente l'assunzione e la gestione del personale. Copia della documentazione allo studio paghe e contributi.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Procure e deleghe

L'approvazione dell'assunzione è riservata alla Direzione.

Protocolli di controllo specifici

Verifica della regolarità della presenza in Italia del candidato all'assunzione e monitoraggio continuo nel tempo, di eventuale permesso di soggiorno;

definizione trasparente dei piani premiali, definiti in modo che il riconoscimento dell'incentivo sia legato al risultato dell'attività svolta dal singolo collaboratore.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione
- Corruzione privata;
- Art. 22, comma 12 – bis, D.Lgs 286/98 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Patronato e assistenza sociale)
- Istigazione alla corruzione;

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Gestione non trasparente della selezione e assunzione del personale;
- Rapporti con pubblici ufficiali e/o persone incaricate di pubblico servizio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali;
- Definizione dei piani premiali;
- Dichiarazione agli enti previdenziali.

Finalità della condotta

- Induzione dei pubblici ufficiali e/o delle persone incaricate di pubblico servizio a elargire favori a vantaggio del CSEN;
- Induzione dei dipendenti a comportamenti illeciti;
- Ottenere indebiti risparmi.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Assunzione o promessa di assunzione, in concorso con altre funzioni aziendali, di persona legata al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo;
- Definizioni dei piani premiali in modo da agevolare la commissione di atti illeciti;
- Omessa dichiarazione agli enti previdenziali.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

GESTIONE VERIFICHE ED ISPEZIONI

Tale processo si riferisce alla gestione delle verifiche ispettive condotte da organi di controllo presso il CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (P.A. o enti privati).

Regolamentazione

Il processo di gestione delle ispezioni effettuate da Autorità Pubbliche e/o Enti Privati si articola nelle seguenti fasi:

1. A.U.: attivazione verifica/ispezione, eventuale individuazione del referente aziendale della Funzione oggetto della verifica o Funzione utilizzatrice per la partecipazione alla verifica;
2. A.U. di concerto con il R.Amm; predisposizione dati, informazioni e documenti richiesti.

A.U.: autorizzazione all'invio della documentazione;

A.U. / Resp. di funzione interessato: rapporti con i soggetti operanti le ispezioni/verifiche;

A.U.: sottoscrizione verbali ispezioni/accertamenti;

A.U. / Resp. di funzione interessato: analisi provvedimenti in contestazione;

Legale esterno / A.U.: attivazione azione giudiziaria/ricorso;

R.Amm.: archiviazione della documentazione a supporto dell'attività svolta.

Tracciabilità

Il R.amm. conserva tutta la documentazione relativa alle verifiche effettuate ed ai relativi verbali.

Procure e deleghe

Le attività sono in capo all'Amministratore Unico.

Protocolli di controllo specifici

Obbligo di informare dell'ispezione e del suo esito all'A.U.;

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza.



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

- Rapporti con funzionari deputati al controllo (ad esempio, Regione Lombardia, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, ASL, Ispettorato del Lavoro) in occasione di ispezioni e controlli;
- Effettuazione di comunicazioni all'organismo di vigilanza secondo le disposizioni di legge;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione di controlli sull'effettuazione delle comunicazioni di cui sopra;
- Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza.

Finalità della condotta

- ✓ Induzione del funzionario pubblico in errore per ottenere un vantaggio a favore di FormaLabor Srl;
- ✓ Induzione del funzionario pubblico a certificare la corretta effettuazione di comunicazioni in realtà insussistenti o compiute tardivamente;
- ✓ Induzione del funzionario ad omettere l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli;
- ✓ Ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Alterazione del contenuto della documentazione da inviare; omissione di dati nel contenuto della documentazione da inviare;
- Dazione/promessa di denaro o altre utilità al soggetto che compie l'ispezione;
- Occultare con mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di FormaLabor Srl;
- Ostacolare consapevolmente le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità stesse.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

- ✓ Informativa su inizio ispezione a cura della Funzione interessata dall'ispezione stessa (al realizzarsi del presupposto);
- ✓ Informativa su esito ispezione con allegato il relativo verbale a cura della Funzione interessata dall'ispezione stessa (al realizzarsi del presupposto).



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

ACCORDI TRANSATTIVI

Tale processo si riferisce alla gestione degli accordi transattivi tra FormaLabor Srl e le controparti.

Regolamentazione

Il processo sugli accordi transattivi si articola nelle seguenti fasi:

- A.U. - segnalazione controversia;
- A.U. - formalizzazione eventuali rapporti con professionisti esterni - con dichiarazione di adesione ai principi etico-comportamentali;
- A.U./R.Amm. - verifiche di coerenza tra l'offerta/contratto stipulato ed il servizio/prodotto, fornito/acquisito;
- A.U./R.Amm./Legale Esterno - Identificazione delle soluzioni tecniche da presentare al Cliente/Fornitore per superare le criticità emerse;
- A.U./Legale Esterno - verifica delle alternative transazione/azione legale;
- A.U. - approvazione degli elementi della transazione;
- A.U./Legale Esterno - contatti con la controparte e dichiarazione di osservanza del rispetto dei principi etici aziendali, se la controparte è la P.A.;
- A.U. - definizione contenuti e modalità di accordo - anche in accordo con la controparte;
- A.U. - approvazione della bozza di accordo e autorizzazione per gli accordi;
- Legale Esterno - Redazione accordo formale;
- A.U. - stipula accordo;
- A.U. - esecuzione accordo - contenuti di processo operativi;
- A.U./R.Amm. - verifica di rispondenza con il contenuto, accordo ed archiviazione della documentazione.

Tracciabilità

Il R.Amm. conserva tutta la documentazione relativa agli accordi transattivi.

Procure e deleghe

Gli accordi transattivi sono sottoscritti dall' A.U.

Protocolli di controllo specifici

- Divieto di riconoscere compensi non in linea con le prestazioni prestate;
- divieto di assegnare consulenze a soggetti indicati da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- inserimento di clausole per il rispetto del D.Lgs. 231/01.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Corruzione tra private.

Occasioni di realizzazione della condotta

Trattative per transare contenziosi o situazioni in contestazione;

Selezione di consulenti con il compito di rappresentare la Società nelle transazioni.

Finalità della condotta

- Simulare transazioni al fine di effettuare dazioni in denaro al di fuori dei controlli istituiti in società;
- Riconoscere utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizi.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

- Corrompere Pubblici ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio al fine di ottenere condizioni transattive favorevoli;
- Riconoscere compensi "esagerati" ai consulenti, al fine di fornirgli la provvista utilizzabile a fini corruttivi.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

A.U. riferiscono in merito agli eventuali accordi transattivi in corso (al verificarsi del presupposto)

PROCEDIMENTI GIUDIZIARI ED ARBITRALI

Tale processo si riferisce alla gestione dei procedimenti giudiziari e arbitrali sostenuti da FormaLabor Srl.

Regolamentazione

Il processo sui procedimenti giudiziari ed arbitrali si articola nelle seguenti fasi:

- Funzione coinvolta - segnalazione delle criticità emerse;
- A.U. - raccolta della documentazione inerente il caso;
- A.U. - esame delle istanze avanzate dal Dipendente;
- A.U. - valutazione strategico/economica delle istanze presentate dal Dipendente;
- A.U. - scelta dello Studio Legale esterno incaricato di seguire il contenzioso;



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- A.U. - rapporti con eventuali legali esterni;
- Legale Esterno - predisposizione degli atti e dei documenti da inoltrare all'Autorità Giudiziaria;
- A.U./Legale Esterno/Funzione coinvolta - verifica preventiva, unitamente al Legale
- incaricato, del contenuto degli atti e dei documenti da inoltrare all'Autorità Giudiziaria - ricorsi, memorie difensive, etc.
- A.U./R.Amm. - archiviazione della documentazione a supporto dell'attività svolta.

Tracciabilità

Il R.Amm. conserva copia delle lettere d'incarico, debitamente sottoscritte, in cui, peraltro, vengono definite le prestazioni, i compensi e le modalità di liquidazione del Legale Esterno.

Procure e deleghe

L'Amministratore incarica il R. Amm. di conservare tutta la documentazione relativa ai procedimenti giudiziari ed ogni altro documento trasmesso al Legale Esterno.

Protocolli di controllo specifici

- Divieto di riconoscere compensi non in linea con le prestazioni erogate;
- divieto di assegnare consulenze a soggetti indicati da pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio;
- inserimento di clausole per il rispetto del D.Lgs. 231/01.

Fattispecie di reato

- Truffa ai danni dello stato;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione;
- Corruzione in atti giudiziari.

In particolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

Rapporti con i giudici e i loro consulenti tecnici in occasione di procedimenti giudiziari;
Selezione e rapporti con i legali incaricati di assistere FormaLabor Srl.

Finalità della condotta

Induzione dei giudici (o degli arbitri) e dei loro consulenti a favorire la Società nell'ambito di procedimenti giudiziari (o arbitrali).

Esempi di modalità di realizzazione della condotta



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Dazione/promessa di denaro o altra utilità a Giudici, Arbitri o loro consulenti;

Selezione di consulenti indicati dai Giudici o dagli Arbitri;

Riconoscimento di compensi eccessivi al legale esterno al fine di dotarlo di una provvista utilizzabile illecitamente.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

A.U. riferiscono in merito agli eventuali procedimenti giudiziari-arbitrali.

GESTIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI INTERNET E DEL SISTEMA INFORMatico

Regolamentazione

Tale processo, si riferisce alla gestione dei servizi informativi in FormaLabor Srl.

Ad oggi FormaLabor non possiede alcun strumento informatico se non un server in cui vengono sistematicamente salvate le informazioni e i dati appartenenti all'Organizzazione.

Tracciabilità

IT: conserva tracciabilità di tutte le operazioni effettuate dal personale, inoltre il sistema di backup garantisce la conservazione dei dati.

Procure e deleghe

A.U./ R.Amm. conserva la documentazione sulla politica aziendale di utilizzo strumenti informatici e la documentazione relativa alle licenze e tutta la documentazione relativa alla gestione dei dati aziendali.

Protocolli di controllo specifici

- Procedure, istruzioni e policy aziendali di utilizzo strumenti informatici e di accesso delle informazioni;
- rispetto della normativa per la protezione dei dati personali con riferimento alla conservazione dei dati informatici e cartacei;
- gestione e monitoraggio degli Asset;
- gestione e monitoraggio degli accessi logici e informatici.

Fattispecie di reato

- Delitti informatici;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

In pa



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

rticolare - a titolo esemplificativo – si riportano di seguito:

Occasioni di realizzazione della condotta

Connessione a *internet* o salvataggio di *files* sul server aziendale o sul disco fisso del singolo computer;

Gestione degli archivi informatici (interni e ad uso dei clienti esterni);

Ricezione e comunicazione dei dati personali e/o sensibili;

telelavoro.

Finalità della condotta

Danneggiamento di archivi informatici;

Utilizzo improprio delle chiavi di accesso agli archivi informatici e dei dati ivi contenuti;

Divulgazione a terzi non autorizzati delle informazioni aziendali.

Esempi di modalità di realizzazione della condotta

Introduzione abusiva e/o danneggiamento di archivi o sistemi informatici;

Copia e distribuzione esterna dei dati riservati (del cliente, dei fornitori, dei candidati e dei collaboratori) contenuti negli archivi informatici;

Copia e distribuzione esterna delle password di accesso agli archivi informatici.

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con riguardo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a titolo esemplificativo, il processo più rilevante è:

- *Attività VdT e ambiente di lavoro;*
- *Microclima.*

Procure e deleghe

Le attività sono svolte in coerenza con i compiti assegnati, anche contrattualmente, con consulenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Protocolli di controllo specifici

I protocolli di controllo relativi a tali processi, sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi e nelle procedure ed attività ad esso collegate e coerenti a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009, dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e dalle Linee Guida UNI-INAIL. Il sistema di gestione della SSL adottato, possiede le seguenti caratteristiche:



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

- essere parte del sistema di gestione generale di CSEN;
- contenere la struttura organizzativa, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi;
- l'assunzione degli incarichi e le risorse necessarie a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro;
- essere di riferimento per il corretto adempimento degli obblighi informativi e formativi;
- essere adeguato alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi presenti in azienda;
- essere sottoposto al continuo aggiornamento, anche a seguito di variazioni legislative

Fattispecie di reato

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Art. 590, comma 3, c.p. – Lesioni personali colpose

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L' RSPP, il RLS o il D.L. riferiscono periodicamente in merito all'applicazione dei protocolli di prevenzione e controllo.